

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Corte d'Assise sez. I°

N° 65/95 R. G. T.

C/ ROMEO PAOLO

UDIENZA DEL 22/06/2000

INDICE DELLE DICHIARAZIONI TRASCRITTE

1) ROMEO PAOLO da pag. 01 a pag. 38

PRESIDENTE: Costituiamo le parti.

CANCELLIERE: Romeo Paolo, libero, presente, difeso dagli avvocati Tommasini, presente; avvocato Zoccali, presente; gli avvocati Cutrupi e Valentino sono assenti. Prego.

PRESIDENTE: Va bene. E allora riprendiamo l'esame. Prego, avvocato Tommasini.

Favori giudiziari

Le conseguenze della modifica del capo di imputazione

AV. TOMMASINI: Grazie, Presidente. Senta, avvocato, nella formulazione, diciamo, del nuovo capo di imputazione ad un certo momento si dice: "Prometteva l'esponente dello schieramento imertiano interessamenti istituzionali, al fine di pilotare in favore di costoro il processo Santa Barbara". Su questo punto io gradirei che lei rispondesse, dicesse come stiano le cose.

ROMEO: La modifica del capo di imputazione ha di fatto cambiato completamente la connotazione della associazione a delinquere, che mi veniva contestata, atteso che nel capo di imputazione H2, quello originario, tra le finalità della associazione era anche previsto l'aggiustamento di processi. Era una associazione, quella alla quale sarei appartenuto, che tra i propri scopi aveva anche l'aggiustamento dei processi. Sicché un capo di imputazione di questa fatta, che nasceva dalle propalazioni di alcuni collaboratori che in termini generici mi attribuivano interventi a favore ora di questo, ora di quel gruppo mafioso, quasi che questi interventi fossero promanazione di una volontà comune tra gli associati. Vediamo quali erano le ragioni per le quali era nato originariamente quel capo di imputazione. Si partiva dalle propalazioni di Lauro,

che anche qui in dibattimento, in verità, aveva attribuito a me interventi sul giudice Delfino e su altri magistrati non meglio identificati, in favore degli imputati appartenenti al gruppo De Stefano e Tegano. In conseguenza di ciò questa difesa è stata indotta a produrre una serie di documenti relativi alle sentenze che riguardavano processi che vedevano imputati questi personaggi. Talchè abbiamo noi, a questo fine, prodotto, e sono stati acquisiti anche dalla Corte, le sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello di Reggio Calabria contro Saraceno Antonino + 4; la sentenza della Corte di Assise di Reggio Calabria contro Tegano Domenico + 2; la sentenza della Corte di Assise e di Appello di Reggio Calabria sempre contro Tegano Domenico + 2; la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria contro Barreca Santo + 15; la sentenza sempre del Tribunale di Reggio Calabria contro Barreca Vincenzo e Festa, e così via tutta una serie di sentenze che tentavano di inquadrare meglio tempi e fatti contenuti nelle affermazioni generiche dei collaboratori di giustizia. Ciò nel solco di una impostazione difensiva che avevamo dato, che era quella di scavare a fondo nei fatti per l'accertamento della verità; e quindi, rispetto a quelle affermazioni generiche, ci eravamo detti: "Beh, vediamo quali sono i procedimenti penali cui loro si riferiscono e tentiamo di valutare l'attendibilità". E abbiamo anche indicato alcuni testi a discarico sulle circostanze, i magistrati che abbiamo chiesto venissero sentiti sul punto erano quei magistrati che in qualche modo avevano avuto ruolo, erano stati magistrati giudicanti nei procedimenti, nei processi dei quali abbiamo parlato. Così Lauro !. Barreca su questi aspetti cosa riferisce. Le propalazioni di Barreca riguardavano: il processo contro i cugini Barreca Santo, Giuseppe, del quale abbiamo detto; gli interventi che secondo Barreca io avrei dispiegato in favore della famiglia Latella; per quanto riguarda, poi, il collaboratore Scopelliti egli parlava genericamente di un mio intervento mirato all'aggiustamento del processo Corsaro. **Ecco, io immagino, quanto per capirci bene perchè, altrimenti, rischiamo di fare il gioco delle tre carte probabilmente, o di intenderci male, io deduco da questa nuova formulazione del capo di imputazione che queste vicende non saranno oggetto, diciamo, delle argomentazioni che svolgerà l'accusa a conclusione di questo processo; è come se l'accusa avesse rinunciato a provare questi fatti, queste circostanze riferite dai collaboratori.**

Processo Santa Barbara

Ora, se questo è, a me resta - attraverso questa specificazione del capo di imputazione - argomentare soltanto sul fatto specifico di un mio presunto intervento in favore del gruppo imertiano per il processo denominato Santa Barbara; sicché dovrei difendermi dalle accuse, in questo caso, del collaboratore Barreca e del collaboratore Iero, che sono i due che riferiscono fatti e

circostanze , e mi attribuiscono condotte specifiche in questa direzione e su questo argomento. Io comincio con Barreca, senza volere fare un discorso di attendibilità dello stesso sul punto, che ho già svolto ampiamente nelle mie precedenti dichiarazioni, per ricordare a me stesso che Barreca il 16 di gennaio del 1997, sempre in questo processo, a domanda del Pubblico Ministero, domanda in verità un po' suggestiva, ma comunque così è stata formulata: "Le risulta se Romeo intervenne nello stesso modo per quanto riguarda il processo Santa Barbara? E' a conoscenza di questo?" chiede il pubblico ministero. E il collaboratore Barreca risponde: "No, io questo non lo so." Incalza il Pubblico Ministero: "Non ne parlò mai con il Rosmini di questo processo?" E Barreca: "Sì, si doveva interessare anche lui per questo processo, ma non so l'esito, diciamo, non lo so, così." "Con chi ne parlò? Con quale dei Rosmini ne parlò?" "Ma con Diego Rosmini, mi pare." "E questo quando?" "Mah, prima della conclusione del processo Santa Barbara", sarebbe stato strano che dicesse dopo. Il Pubblico Ministero: "Cioè eravate detenuti entrambi?" Barreca: "Sì." "E cosa le disse Diego Rosmini esattamente, per quello che ricorda ovviamente?" e qui è il dottore Verzera che in qualche modo allenta la pressione. E il collaboratore Barreca: "Sì, mi pare che ha avuto un esito favorevole il Rosmini." E il Pubblico Ministero: "Ma, dico, con riferimento all'intervento del Romeo cosa le disse Rosmini, se le disse qualcosa?", perché a questo punto è lo stesso Pubblico Ministero che mette in dubbio addirittura l'ipotesi. **"Non me lo ricordo, signor Pubblico Ministero."** E le dichiarazioni di Barreca, quelle rese sul punto in udienza sono queste e nessun'altra. Vediamo invece Iero, il collaboratore Iero cosa ci ha raccontato sempre qui, in udienza, in ordine a questo argomento. Siamo all'udienza del 03 marzo 1997 ed è Iero, che è un collaboratore del secondo periodo, non è uno dei collaboratori storici della provincia di Reggio Calabria, dice: "Per quanto riguarda - sempre risponde Iero alle domande del Pubblico Ministero - per quanto riguarda l'Appello poi si parlava giustamente che c'era un interessamento di parecchie persone, almeno di quello che mi è stato detto a me, perchè la guerra di mafia, le cose si erano già aggiustate, c'era stata la pace - c'era stata la pace, quindi individua un periodo preciso, nel quale egli avrebbe appreso queste circostanze - e si diceva - che c'era un interessamento da parte di tutti per aggiustare questo processo in Appello, però poi in Appello giustamente si interessavano di come dicevano anche l'avvocato Giorgio De Stefano con l'avvocato Romeo e poi anche da parte nostra c'era anche l'onorevole Matakana, diciamo, però poi l'Appello non è stato fatto, sono stati dimezzati gli ergastoli, e così via". Non credo ci sia altro, io ho guardato attentamente, insomma, in ordine al processo Santa Barbara, altre fonti accusatorie non ce ne sono. Ora, è bene intanto precisare che il processo Santa Barbara si conclude in primo grado presso la Corte di Assise di Reggio Calabria, giudici Boemi e Chillemi, con la sentenza 20/89 del 23 ottobre del 1989; la sentenza di secondo grado viene messa, invece, il 23 marzo del 1991 alla Corte di Assise di Appello, presieduta dal dottore Neri e dal dottore Foti. Le dichiarazioni dei due collaboratori lasciano intendere che io sia stato sollecitato -

non si capisce bene da chi - ad intervenire in questa seconda fase del giudizio e quindi in epoca antecedente al 23 marzo del 1991. Lasciamo stare Barreca, che per le cose che ci ha detto e che poc'anzi ho ricordato, non può essere preso in alcuna considerazione, nel senso che onestamente sul punto dice, alla fine, di non ricordare nulla, quindi non può essere in alcun modo preso in considerazione per questa dichiarazione; e, quindi, rimane Iero con questa dichiarazione che è contraddittoria, perchè non c'è dubbio che, ponendo egli la data dell'apprendimento di tale circostanza in epoca successiva alla conclusione delle trattative di pace, non c'è dubbio che egli colloca l'episodio, in ciò sbagliando clamorosamente, in epoca successiva al marzo del 1991, epoca durante la quale sicuramente sul finire del 1991, o comunque certamente dopo il primo semestre del 1991, epoca in cui venne conclusa la pace a Reggio di Calabria. Ma vi è un altro aspetto che attiene, appunto, alla possibilità che Rosmini Diego senior e Iero fossero detenuti presso il carcere di Palmi.. Lo ha dichiarato Rosmini qui, in udienza - che non vi è stato, in quel periodo, una comune detenzione, sul finire o nel 1991; noi lo abbiamo accertato, non abbiamo la prova documentale, possiamo anche produrla, ma la giudichiamo anche superflua rispetto alle cose che emergono, perchè comunque restano in piedi tutte le considerazioni che io ho già svolto e che chiaramente non credo di dovere tediare la Corte, ripetendole, in ordine alla impossibilità, oltre che alla indisponibilità da parte di chi Vi parla, di operare qualsiasi tipo di intervento per pilotare, come si dice nell'accusa, o aggiustare processi di qualsiasi genere. E non soltanto questa mia personale indisponibilità, o impossibilità ad operare, ma c'era anche la mia indisponibilità a ricevere sollecitazioni di questo genere e, nel caso in specie, certamente io sollecitazioni di questo genere e per questo fine - lo riaffermo e lo ribadisco - non ne ho mai ricevute. Quindi poi diventa anche sul piano logico l'affermazione di Iero incoerente, illogica, insomma non regge; Iero vorrebbe affermare che il mio intervento era stato sollecitato prima del marzo 1991 dal gruppo imertiano in favore del gruppo imertiano, degli imputati del gruppo imertiano. Ora, è noto che il processo Santa Barbara vedeva imputati di ambedue gli schieramenti, sotto il profilo logico appare insostenibile che io, che secondo l'accusa vengo indicato come vertice del gruppo De Stefano, che mi si potesse chiedere di intervenire in un processo dove c'erano imputati componenti del gruppo De Stefano, in favore di imputati nello stesso processo del gruppo contrapposto imertiano. Voglio dire, ecco, per ragionare sul piano logico: chi mi avrebbe, in un periodo in cui era in atto, in corso la guerra di mafia, quale esponente del gruppo imertiano avrebbe potuto ritenere - se è vero che mi riteneva d'altro canto - spendibile per tale intervento.. Altrimenti, se crediamo a tale ipotesi dobbiamo utilizzare l'altra faccia della medaglia, - o il gruppo imertiano non mi riteneva vicino al gruppo De Stefano, e allora può darsi pure che l'iniziativa potevano pure assumerla, ma, se loro ritenevano me organico al gruppo De Stefano al punto che, secondo altre dichiarazioni del Rosmini riferite dallo stesso Iero, egli dice: "Menomale che non lo abbiamo fatto uccidere perchè oggi interviene, quindi ammette implicitamente", che loro

sapevano, sbagliando, della mia appartenenza al gruppo De Stefano, diventa a questo punto illogico sostenere che loro potessero sollecitarmi ad un intervento in favore degli imputati del gruppo imertiano. Quindi anche queste ragioni di natura logica, ecco, militano in senso contrario alla ipotesi accusatoria che oggi viene puntualizzata in questo capo di imputazione. Peraltro io non posso non rilevare come la stessa contestazione, così come viene formulata è, diciamo, limitata soltanto a mettere in rilievo la sollecitazione che mi viene rivolta, cioè non è ipotizzato nel capo di imputazione un mio possibile intervento sul giudice Neri o sul giudice Foti, che componevano il Collegio giudicante, perchè correttamente, pure se infondato, il capo di imputazione recita che “prometteva ad esponenti dello schieramento imertiano interessanti” escludendo che l’interessamento ci sia stato, o comunque non affermando che l’interessamento ci sia stato. Ora io mi chiedo, per comodità di ragionamento, solo per volere fare alcune considerazioni, a ruota libera, mi chiedo quale conducente può avere ai fini del capo di imputazione il fatto contestato, cioè l’ipotesi di una sollecitazione avuta da parte di taluno ad intervenire in un processo, dandosi per scontato che l’intervento io comunque non l’ho dispiegato e che quindi sono stato un soggetto soltanto importunato da terzi per fare una cosa che poi non ho fatto. Se da questo si vuole desumere il dato secondo cui vi erano rapporti tali che potevano permettersi una richiesta di questo genere, se serve solo a questo, bene, io di questo anche voglio ragionare.

La superloggia elemento necessario per spiegare i poteri di Romeo

Per ritornare ad argomentare del fatto che io mai, dico mai, sono stato da taluno sollecitato ad intervenire per aggiustare processi o ad intervenire presso le istituzioni, per le ragioni che ho detto, cioè non ero io un soggetto, un personaggio ritenuto - neanche nell’immaginario collettivo - ritenuto nelle condizioni di potere interferire col potere giudiziario o con i rappresentanti del potere giudiziario, dell’ordinamento giudiziario della provincia di Reggio Calabria. Non ho mai ricevuto sollecitazioni di questo genere, ma l’accusa questo lo ha capito nella fase iniziale, lo hanno capito anche gli stessi collaboratori, quando poi sono stati costretti nelle varie fasi, nella progressione che hanno dato alle loro propalazioni, ad inventarsi alcuni fatti, alcune circostanze che potevano rendere possibile e plausibile un mio intervento, cioè mi dovevano attribuire poteri che mi nascevano dall’appartenenza ai poteri occulti, ai servizi segreti, a Gladio, alla massoneria e quindi a questa fratellanza con alcuni magistrati o con i fratelli di magistrati, per fatti e circostanze che loro in più occasioni hanno raccontato. Ecco, loro stessi, comprendendo il disagio e la debolezza dell’accusa sul punto, hanno interpretato questa debolezza ed hanno gradualmente rincarato la dose, fornendo una serie di elementi che potevano, sì, giustificare - se veri - un mio possibile intervento sul potere giudiziario, questo potere che io esercitavo in modo forte, sì da potere

intervenire anche sul magistrato giudicante e sul potere giudiziario in genere. Questo si coglie dalle dichiarazioni e dalla progressione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

L'incidenza delle dichiarazioni del notaio Marrapodi

D'altro canto - e concludo sul punto - se vi è un teste nel processo Olimpia che ha dichiarato di avere ottimi rapporti con il potere giudiziario e non soltanto con i vertici del potere giudiziario reggino, ma anche con numerosissimi magistrati, (abbiamo prodotto e non sono stati acquisiti all'epoca dalla Corte le intercettazioni telefoniche fatte al notaio Marrapodi) con i quali interloquiva, erano ben diciotto magistrati di questa giurisdizione, che per ragioni professionali, per rapporti personali per ragioni di vario tipo conosceva e con molti di questi aveva avuto contrasti sfociati in esposti, denunce, che hanno avuto vari sviluppi. E' inutile che io qui Vi stia a raccontare nei particolari queste vicende, ma io alle Vostre coscienze voglio porre una domanda: è mai possibile che ove Paolo Romeo avesse esercitato nella città di Reggio un potere e avessi un sistema di relazione con il potere giudiziario, con gli stessi soggetti che avevano invece relazioni con il notaio Marrapodi, tale da consentirmi di potere intervenire su questi amici del notaio Marrapodi, per ottenere favori in direzione di imputati di criminalità organizzata, è possibile che il notaio Marrapodi una circostanza di questo genere potesse non saperla, non conoscerla? E' possibile che il notaio Marrapodi, che tanto ha parlato del sistema di relazioni non soltanto giudiziario, ma extra giudiziario, dei rapporti della massoneria con il potere giudiziario reggino, non sapeva, e non ha detto nulla ? . Eppure è stato sollecitato più volte a riferire fatti e circostanze sul punto, ha mai riferito fatti che potessero riguardare il sottoscritto ? Ecco, questa domanda io alle Vostre coscienze voglio porre perchè, nel momento in cui darete la unica risposta che può essere data a questa domanda, non potrete che escludere sicuramente una qualsiasi mia attività, una qualsiasi mia condotta di questo tipo in favore di chicchessia.

I rapporti di Romeo con i magistrati di Reggio

AV. TOMMASINI: Senta, avvocato, la ultima domanda che le faccio, precisa: lei a partire dagli anni, possiamo partire dal 1985 - anche prima, ma partiamo dal 1985 - è mai stato in un ristorante a pranzo con un magistrato della giurisdizione calabrese? A questa domanda mi deve dire sì o no, preferisco. E' stato mai a pranzo?

ROMEO: Io ribadisco il mio no, perchè già in precedenti mie dichiarazioni ciò ho affermato. Sembrerà strano, ma io ero, appartenevo a quella categoria di

avvocati, che era anche impegnata in politica, che non aveva rapporti con il potere giudiziario, non aveva rapporti con alcun magistrato, io avevo grande rispetto e quindi mantenevo anche la distanza. Ma d'altro canto non è che sono cose che affermo qui a magistrati che vengono da Milano, io parlo e mi ascoltano magistrati che hanno operato da lungo tempo in questa città, e vivono in questa città, e sanno qual era il sistema di relazione che i magistrati, che da sempre sono nati e si sono cresciuti in questa città, hanno mantenuto; potranno sicuramente sapere, al di là di questo processo, che sicuramente chi Vi parla non ha avuto mai rapporti di natura personale o amicale con il giudice che non sia quello di tipo professionale, dello stesso tipo che posso avere con il dottore Verzera, incontrandolo oggi - nonostante, al di là del rapporto professionale abbiamo anche quello di altro tipo, di imputato e accusatore - ma niente di più, la stessa cordialità che utilizzo e che uso, lo stesso sistema di rapporto che uso con i magistrati di oggi ho sempre avuto con i magistrati di ieri. D'altro canto io non voglio fare in questa sede facile sociologia: io avrei capito se fossi stato figlio di magistrato - e ce ne sono figli di magistrati che non fanno i magistrati e che hanno un buon sistema di relazioni con i colleghi dei propri genitori - se avessi avuto un parente magistrato, lo avrei pure capito, cioè avrei capito che nell'immaginario collettivo si determinasse la convinzione di mie influenze su magistrati. Certo, se la gente mi avesse visto a pranzo, a cena, o frequentare in alcuni salotti dove solitamente e giustamente e legittimamente, io voglio dire, i magistrati frequentano, e allora probabilmente avrei potuto pure suscitare questi appetiti, ma niente di tutto questo ho mai fatto.

Appoggi Elettorali

L'incidenza della modifica del capo di imputazione sul tema

AV. TOMMASINI: Senta, sempre nella notifica del capo di imputazione si dice: **“Partecipava a riunioni, finalizzate ad ottenere consenso elettorale, organizzate da esponenti della criminalità organizzata”**. **Può riferire qualcosa in merito?**

ROMEO: Ecco, io non vorrei, anche per questo, avere interpretato male il senso della iniziativa dell'accusa. Perché io ho riletto anche, voglio dire, le dichiarazioni che il dottore Verzera ha fatto allorché introduceva la modifica del capo di imputazione, cioè diceva: questo lo faccio, queste modifiche, perché voglio focalizzare meglio gli episodi attorno ai quali l'accusa tenterà di argomentare l'asserita responsabilità di Romeo - dice - avendo, quindi, sfrondata da questo processo e dalle mie argomentazioni accusatorie tutta un'altra serie di fatti e di episodi che non sono quelli specifici. Sono dieci gli episodi che vengono indicati in questo nuovo capo di imputazione. Ora, anche in relazione a quest'ultimo punto che è l'ultimo, ed è il decimo, si dice praticamente che io ho

partecipato a riunioni finalizzate ad ottenere consenso elettorale, e che queste riunioni erano organizzate da esponenti della criminalità organizzata. Pure qui va rilevato che nel precedente capo di imputazione tra le finalità dell'associazione vi era anche quello del conseguimento di vantaggi elettorali per i propri affiliati e per gli esponenti contigui; sicché in quel capo di imputazione a me veniva fatto carico di appartenere ad una organizzazione, e quindi di essermi adoperato assieme agli altri in ogni campagna elettorale, per procurare vantaggi elettorali ora a me, sicuramente quando ero candidato, ora ad altri. Quindi qui, in questo originario capo di imputazione, si diceva sostanzialmente che c'era un'azione di gruppo, come se ci fosse una cellula, una sezione di quella associazione che ad ogni campagna elettorale si organizzava per vedere come, dal momento elettorale, poter trarre vantaggi dai vari politici, per procurare all'associazione favori. Oggi invece mi si dice, viene ridimensionata l'ipotesi accusatoria, e mi si attribuisce soltanto la partecipazione a riunioni finalizzate ad ottenere consenso elettorale. Quindi è come se ci fossero, nelle propalazioni dei collaboratori, indicazioni precise su fatti storici, cioè su riunioni che erano organizzate da esponenti della criminalità, alle quali riunioni io vi avrei partecipato nella veste di candidato, questa è oggi, se non capisco male la condotta che mi si contesta. Ed allora, se questo è, vuol dire che l'accusa rinuncia alle propalazioni di Lauro, che mai ha dichiarato di avermi visto o di avere saputo di presunte mie partecipazioni a riunioni della criminalità organizzata, fatte alla vigilia di campagne elettorali. Alle dichiarazioni di Barreca e lo comprendo, perché erano talmente generiche, Lauro addirittura dice di non sapere nulla, in verità, sui fatti elettorali, Barreca dice cose molto generiche, molto vaghe, ma è sicuro? Egli mai ha riferito di avermi visto partecipare a riunioni, lo stesso Iero, Scopelliti, nessuno di questi mi attribuisce la partecipazione ad una riunione. E chi resta, allora? Ecco, l'interpretazione, perché poi dinanzi ad una contestazione specifica sono stato costretto ad andare ad interpretare, voglio dire, questo tipo di accusa.

Le dichiarazioni del collaboratore Magliari

L'unica cosa che resta è Magliari, sono le dichiarazioni del collaboratore Magliari, il quale dice di avere organizzato, nel 1992 ad Altomonte, una riunione all'hotel Barbieri, dopo le elezioni del 1992. Se questo e se di questo fatto io mi devo difendere in ordine al decimo punto del nuovo capo di imputazione, io sono qua ad essere molto più puntuale e preciso sul fatto, per chiarirlo. E tenterò di chiarire queste circostanze e questi fatti attraverso le stesse dichiarazioni di Magliari, io non voglio andare al di là delle dichiarazioni di Magliari sul punto. Allora Magliari, che viene sentito all'udienza del 24/06/1997 nel nostro processo, intanto precisa di avere fatto parte, di essersi arruolato nella criminalità organizzata soltanto nel 1988 - ed è un primo punto che dobbiamo tenere in considerazione -. Magliari riferisce pure che nel 1992 - e lo dice al

punto nove del suo interrogatorio - viene sollecitato a votare Romeo da Tursi Prato, cioè Magliari non viene sollecitato a votare Romeo da Pino Franco o da altri esponenti della criminalità del cosentino, non viene Magliari sollecitato, come sarebbe stato giusto ove io fossi il vertice della organizzazione de stefaniana candidato nel 1992 in tutta la regione Calabria dal gruppo De Stefano e Tegano, che pure per altre vicende di questo processo abbiamo visto che avevano rapporti sul cosentino, e avevano rapporti col collaboratore Franco Pino. Tant'è che, quando si è trattato di seguire quella vicenda legata alla SAR di Nicola Montesano, è un nipote di Tegano, secondo le affermazioni di Pino Franco che si porta a Cosenza assieme a Montesano a trovare Pino Franco. Questo elemento, al di là di altri che ci sono in numerosi altri processi e dalle stesse dichiarazioni del collaboratore Pino Franco, stanno a confermare che la criminalità organizzata reggina ed in particolare il gruppo De Stefano aveva nel 1992 rapporti con Pino Franco. Magliari non è sollecitato a votare Romeo dal gruppo De Stefano-Tegano attraverso Pino Franco, è sollecitato dal consigliere regionale della Socialdemocrazia Pino Tursi Prato; ed egli, come dicevo poc'anzi, lo dice. Infatti lei domanda a Magliari: "Allora un attimino, andiamo con ordine. Quindi lei ha detto che nel 1992 ha sostenuto l'avvocato Romeo." "Sì." "Ora, chi le disse di sostenere l'avvocato Romeo? Chi le chiese, chi le diede questo incarico?" E Magliari risponde: "E questo, siccome non ricordavo molto, Tursi Prato, andavamo spesso a Reggio con Tursi Prato, alla regione, a palazzo San Giorgio, ed abbiamo deciso poi...", lui e Tursi Prato hanno deciso, perchè era dal 1990 che questo Magliari aveva intessuto rapporti con Tursi Prato, perchè i rapporti tra Magliari e Tursi Prato nascono nel 1990, perchè Tursi Prato aderisce alla Socialdemocrazia nel 1990, ed è nel 1990, quand'è candidato alle liste del PSD, che Tursi Prato conosce Magliari ad Altomonte, sottraendolo come possibile capo elettore dell'onorevole Paolo Bruno, perchè tradizionalmente, per sua stessa ammissione, Magliari votava sempre Socialdemocrazia per avere egli da sempre avuto un rapporto con l'onorevole Belluscio, per avere egli gestito il partito socialdemocratico lì, ad Altomonte, nel Comune di Altomonte; e, badate, questo lo faceva sicuramente in epoca antecedente al 1988, data in cui egli assume di essersi arruolato nella criminalità organizzata. E quindi diciamo che Magliari viene sollecitato da Tursi Prato a votarmi. E poi andiamo all'incontro all'hotel Barbieri di Altomonte, di cui egli ci parlerà più avanti. "E ci fu questo incontro quando ha vinto", risponde l'interrogato. "Dico, ci fu almeno questo incontro?" incalza lei, dottore Verzera. Allora l'interrogato: "All'hotel Barbieri, c'è stato, c'è stato un convegno organizzato da me all'hotel Barbieri, questo anche prima della vittoria elettorale, cioè per presentare il candidato, diciamo". Ecco, allora lei da questa affermazione, perché è l'unico elemento che io ho trovato, tale da potere essere posto a base di questa nuova formulazione del capo di imputazione, sicché in chi ha formulato questo capo di imputazione si vorrebbe che le due manifestazioni politiche organizzate da Magliari in Altomonte non siano qualificabili come manifestazioni di tipo politico, ma addirittura il Magliari, che era delinquente

appartenente al gruppo, non so, di Pino Franco o di chi altro lì a Cosenza, avrebbe chiamato i proprio accoliti nell'hotel Barbieri o, come vedremo, nella precedente riunione presso la sala dell'amministrazione comunale di Altomonte, alla presenza del vicesindaco e di altri assessori, e lì io avrei ricevuto gli esponenti o aderenti alla criminalità organizzata del Comune di Altomonte e dintorni. E' questo che si vuole dire? Perchè, se è questo, io mi procurerò il piacere di rappresentare come questo non è, anche attraverso le parole dello stesso Magliari. Perchè Magliari, sempre nel corso di questa sua deposizione, ad esempio, dimostra che in quelle circostanze, in quelle occasioni, egli si è comportato da soggetto politico e non da soggetto da mafiosetto da quattro soldi; tant'è che ad un certo punto dice: "Cosa ha fatto? Dice: "Sapendo che Romeo era originario di Reggio Calabria e sapendo che ad Altomonte vi erano parenti di un avvocato residente a Reggio Calabria, di Reggio Calabria, mi sono premurato anche di avvertire questi parenti dell'avvocato, di un avvocato di Reggio Calabria, che in verità sono venuti alla riunione e che io ho visto là, sono venuti e si sono presentati come parenti di un tale avvocato". Cioè il buon Magliari in quella occasione, che in verità è stato molto attivo e parecchio attivo in queste due manifestazioni che ha organizzato, ha organizzato manifestazione politiche, non ha portato delinquenti in quelle, sia nella prima riunione, quella precedente alla campagna, l'elezione dell'aprile e del maggio, che si è tenuta presso la sala del consiglio comunale di Altomonte, alla presenza del vicesindaco e di altri assessori del Comune di Altomonte. Anzi io ho anche la documentazione fotografica di questa manifestazione, che produrremo alla Corte e dove c'è pure il collaboratore Magliari tra i partecipanti a questa manifestazione, ed io produrrò anche questa documentazione fotografica, perchè la Corte e il Pubblico Ministero vedano i partecipanti: ragazze, bambine, donne, uomini, certamente tutto si può dire, meno che ci fossero volti truci appartenenti alla criminalità organizzata di Altomonte. Manifestazioni squisitamente politiche in luoghi pubblici! Ma voi immaginate che veramente le organizzazioni, le riunioni delle consorterie mafiose a sostegno di un candidato si svolgano presso edifici pubblici o presso l'hotel Barbieri, che è uno dei più importanti, dei più prestigiosi hotel di Altomonte? Ma veramente pensiamo questo e riteniamo questo? Ma io vado al di là, io fornirò la prova delle cose che ho detto e, in questo caso, la documentazione fotografica, anche per una valutazione visiva dei partecipanti a questa manifestazione, alla prima, quella del Comune, solo di quella dispongono della documentazione fotografica, non di quella dell'hotel Barbieri. All'hotel Barbieri, per la verità, quando uno vince poi ci sono sia coloro che lo hanno sostenuto, ma soprattutto ci sono quanti non lo hanno sostenuto il candidato vincente, perchè è nella natura dell'uomo, e quindi c'erano più persone di quanti voti io riportai ad Altomonte naturalmente nella seconda circostanza. Ma Vi assicuro che non c'era nessun delinquente, né io ho mai avuto l'idea o il sospetto che Magliari potesse essere un affiliato alla criminalità organizzata: non ho avuto il sospetto per le cose che Magliari Vi ha detto. Io di Magliari avevo un lontanissimo ricordo, come ho più volte ricordato,

di autista dell'onorevole Belluscio - e Belluscio era un parlamentare prestigioso della Socialdemocrazia in Calabria -; era stato segretario particolare del presidente della Repubblica Saragat negli anni della presidenza della Repubblica; giornalista, ancora oggi, quotato della Gazzetta del Sud, corrispondente insomma, ed era un autista dell'onorevole Belluscio, più volte sottosegretario. E il ricordo che io ci ho è quello di un Magliari autista dell'onorevole Belluscio, ma conoscenza saltuaria, fugace; io lo rivedo solo nel 1990 al seguito di Tursi Prato, quando viene a Reggio di Calabria con Tursi Prato, che guida la macchina di Tursi Prato, per cui io, se dovessi dire che mestiere fa questo Magliari, per le circostanze in cui l'ho visto e per l'attività che svolgeva in ambedue le circostanze, devo dire che egli era un autista, faceva l'autista di professione, e non altro. E poi lo sapevo attivo nella Socialdemocrazia, quindi all'interno del partito, da sempre, da prima di quel 1988, data in cui egli assume di essere entrato a far parte della criminalità organizzata. Questo credo di dover dire in ordine all'unico elemento che ho colto come conducente rispetto a questa nuova formulazione del capo di imputazione sul punto, e prendo anche qui atto, diciamo, con compiacimento della rinuncia da parte dell'accusa di ritenere elementi indizianti, le generiche propalazioni di tutti gli altri collaboratori, che genericamente hanno affermato di un mio presunto sostegno elettorale nelle diverse campagne elettorali. Io credo che l'accusa non abbia formulato questa scelta a caso, probabilmente avrà avuto anche modo di valutare, di ascoltare, di sentire, di compulsare la produzione documentale che noi sul punto abbiamo fornito sulle campagne elettorali, sulle modalità con cui venivano svolte, veniva svolta la ricerca del consenso da parte mia, su quali erano le particolari condizioni politiche che di volta in volta hanno determinato la mia candidatura, perché questo è l'elemento chiave e l'elemento di lettura che deve darsi per interpretare bene ciò che dicono i collaboratori in ordine a questa mia, diciamo, a questo voto di scambio.

Le caratteristiche e le ragioni delle mie candidature

Io non sono stato mai candidato in una consultazione elettorale per soddisfare aspirazioni solo personali, per ambizione, non ero il "professionista candidato" o il candidato dell'ultima ora, che cambia casacca e da quella del professionista indossa quella del candidato e che, in preda all'ebbrezza della nuova esperienza, può anche impazzire e quindi va alla spasmodica ricerca del consenso, senza rendersi conto a chi lo chiede e perché lo chiede. No. In tutte le consultazioni elettorali tutte le liste sono piene zeppe o erano col vecchio sistema proporzionale piene zeppe di candidati trovati all'ultima ora; che non venivano dalla politica; che non si erano cresciuti all'interno delle segreterie politiche; che non avevano svolto da sempre - come io avevo svolto - un'attività politica; che non avevano - come io ho sempre avuto - un ruolo, diciamo, mi si passi il termine, di leader di un gruppo, di una corrente all'interno del partito politico;

non davano al loro impegno elettorale una valenza politica. Perché questo è stato nel mio caso: ogni volta che mi sono candidato, sono stato espressione della volontà di un gruppo che, mio tramite - e spesso ho dovuto fare anche sacrifici personali, come ho già ricordato, per potere obbedire alle logiche e alle strategie di gruppo - intendevano, mio tramite, perseguire obiettivi di natura politica, che spesso raggiungevano.

I messaggi elettorali chiari alla criminalità organizzata nelle elezioni

Allora, chi si muove in questa logica, chi è animato e ispirato soltanto da questi intendimenti di natura politica, che spesso - e lo ribadisco - costituivano momento di grande sacrificio per chi Vi parla, non può, non ho mai messo in conto che il voto, chiunque lo dà, è indolore o insapore, ho dato anche un odore e un sapore al consenso elettorale. Ed io ricordo che, quando nel 1992, a novembre del 1992, si svolgevano le consultazioni elettorali per il rinnovo del consiglio comunale a Reggio Calabria - era segretario nazionale del partito del PSD, allora, l'onorevole Vizzini - venne a Reggio a tenere un comizio, ed eravamo in una fase nella quale a Reggio, ad esempio, erano, c'erano state da poco le dichiarazioni del sindaco Licandro, dei consiglieri, il 15% eletti con i voti della mafia, quella vicenda della quale abbiamo pure qui parlato. Bene, in quella occasione dal segretario nazionale del partito a chi Vi parla in un comizio pubblico abbiamo chiaramente detto sul punto e sulla circostanza che noi non accettiamo i voti da chi ritiene che il consenso sia finalizzato ad ottenere qualcosa; e alla criminalità organizzata chiaramente in quella circostanze e in quel comizio abbiamo fatto presente che comunque la nostra attività politica, seguente a quelle consultazione elettorale, sarebbe stata tutta spesa per contrastare la criminalità organizzata nelle sedi politiche e in termini politici. Questi messaggi chiari ad ogni consultazione elettorale e politica noi davamo senza infingimenti e con grande determinazione. Questo è quanto.

La politica vissuta con passione ed impegno civile

E poi voglio concludere, con un elemento di riflessione anche alla Corte. Io, come ho ricordato, ho svolto la mia attività politica dal 1964 ad oggi, ho ricoperto il ruolo di consigliere regionale, di parlamentare della Repubblica, ebbene è tanto forte la mia coerenza - mi si perdoni e mi si passi questa attribuzione alla mia condotta - verso l'impegno politico inteso soltanto ed esclusivamente come esercizio di una passione civile, dalla quale non si vuole nulla, che probabilmente sono l'unico politico, uno dei pochi politici che ha ricoperto questi ruoli e che ha rinunciato, perché è rinunciabile, alla pensione. Io non percepirò a raggiungimento dei sessanta anni, per mia scelta, la pensione di parlamentare perché ho rinunciato e a quella di consigliere regionale perché non

avevo compiuto i ventiquattro mesi dell'esercizio di consigliere regionale per poterla percepire, a quella di parlamentare ho rinunciato. Non credo che il senatore Tripodi, omertoso e collaboratore di Forgioni nella stesura del libro "*Oltre la cupola*", abbia mai pensato di fare politica se non per accumulare vantaggi anche legati al percepimento di copiose pensioni, diciamo, pensioni che nel suo caso per il lungo esercizio di attività parlamentare ammonteranno a quindici, venti milioni al mese. Io non sono di quella pasta, la mia impostazione e la mia scelta di vita è questa, e non altro. E di quello che ho affermato non credo di doverne dare prova, perchè basta la mia affermazione sul punto e non ritengo, d'altro canto, di avere speso anche questa dichiarazione e di avere portato a conoscenza della Corte questa circostanza soltanto per essere in credito di valutazioni positive sul mio comportamento, ma per rappresentare storicamente una scelta da me compiuta in un momento in cui ho ritenuto di doverlo fare, per testimoniare a me stesso la coerenza nell'impegno politico e il tipo di rapporto che io ho avuto con la politica.

PRESIDENTE: Va bene. Abbiamo terminato l'istruttoria dibattimentale?

AV. TOMMASINI: Devo fare richiesta di produzione documentale. Domande non ne ho io.

PRESIDENTE: Va bene. Prego.

AV. TOMMASINI: Ho fatto, Presidente, un elenco, come al solito, proprio per l'udienza odierna del 22 giugno 2000. E allora. Al primo punto c'è elenco nominativo degli appartenenti alle logge massoniche di Reggio Calabria e provincia prodotto dalla DDA di Reggio Calabria nel procedimento numero 104/95 R.G. N.R. e 85/96 Registro GIP in Olimpia 3, ci sono tutti i nominativi; poi, sentenza alla Corte di Assise di Appello di Bari 13/85 Registro Sentenze dell'01/08/1985 contro Valfreda + 6; sentenza della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, numero 8/98 del 28 aprile 1998 contro Riina + 9, omicidio Scopelliti 1, diciamo; poi, sentenza della prima sezione penale della Cassazione numero 659/99 del 22 giugno 1999 sempre contro Riina, omicidio sempre Scopelliti; poi, sentenza del Tribunale di Milano, giudice istruttore dottor Salpine, per intenderci, numero 2643/84 Registro Generale P.M. e 721/88 F, Registro Giudice Istruttore del 18/03/1995 contro, il famoso processo Azzinico + altri; decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Messina 02/04/1997 nel procedimento 1587/96 R.G. N.R. e numero 3164 Registro GIP e richiesta di archiviazione del P.M. del 30/02/1996; ordinanza custodia cautelare emesso dal GIP DDA del Tribunale di Catanzaro il 02/11/1995 nell'ambito del procedimento 1473/95 contro Mancini Giacomo + 4; poi, relazione ispettori Ministero di Grazia e Giustizia, avente ad oggetto situazioni di forti contrasti e tensioni fra magistrati di uffici giudiziari di Reggio Calabria, a firma del dottor Vincenzo Nardi; poi, decreto di archiviazione del 16 gennaio 1997, procedimento numero 6844/94, sono più processi evidentemente, poi i numeri

4316/95 e 4299/95 R.G. N.R. e numero 4630/95 R.G. GIP nei confronti di Izzo Angelo, Guido Gianni ed Esposito Gianluigi in relazione al noto omicidio di Lamberto Cello; poi, richiesta di archiviazione del 04/06/1996, procedimento numero 6844/94, poi 4316/95, 4299/95 R.G. nei confronti - questo lo avevo letto forse - c'è il decreto di archiviazione, questa è la richiesta di archiviazione, sì, per lo stesso fatto di cui ho detto prima; e poi, sentenza della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria 23/98 Registri Sentenze del 16 giugno 1998, omicidio Macrì Antonio, divenuta già passata in cosa giudicata. Questo è l'elenco che do pure

PRESIDENTE: Questi, diciamo, tutti gli atti?

P.M.: Da parte mia non c'è opposizione.

PRESIDENTE: Non c'è opposizione.

AV. TOMMASINI: Questi sono, perfetto. E allora la Corte, nulla opponendo il Pubblico Ministero, dispone acquisirsi gli atti di cui all'elenco nominativo presentato dalla difesa. Questi atti dove sono materialmente?

AV. TOMMASINI: Sono lì.

PRESIDENTE: Ce li avete qui a disposizione?

AV. TOMMASINI: Sì, sì, sono qua.

PRESIDENTE: E va be', quindi poi, è chiaro, saranno depositati in cancelleria.

AV. TOMMASINI: Sì.

PRESIDENTE: Va bene, e allora quindi non c'è altro, possiamo, sull'accordo delle parti, dichiarare utilizzabili gli atti, va bene? E allora, sull'accordo delle parti, la Corte dichiara utilizzabili tutti gli atti di causa, la cui lettura è consentita dalla legge. Va bene, quindi dobbiamo adesso stabilire per la discussione. Prego, avvocati, Pubblico Ministero.

AV. TOMMASINI: Presidente, potrebbero, la difesa potrebbe iniziare - mi sono sentito con Valentino insomma - potremmo iniziare, ecco, come data ci dobbiamo guardare un po' le ultime carte che sono parecchie, insomma, basta l'esame, il lungo esame, il controesame che ha reso l'avvocato Romeo, intorno al 14 luglio.

PRESIDENTE: Ma poi quante udienze ha bisogno? Ecco, quanto avete bisogno voi? Perché il 22 iniziano le ferie.

AV. TOMMASINI: Il Pubblico Ministero quanto inizierebbe?

PRESIDENTE: Il Pubblico Ministero più o meno quando, il 14?

P.M.: La difesa vuole un termine dopo la requisitoria del Pubblico Ministero.

AV. TOMMASINI: Sì.

P.M.: Di quanto tempo?

AV. TOMMASINI: Non sono tempi lunghi, assolutamente, voglio dire.

P.M.: Il problema è un altro.

PRESIDENTE: Il Pubblico Ministero quanto chiede, più o meno quanto tempo?

P.M.: Due settimane.

ROMEO: Due settimane di requisitoria?

P.M.: No, due settimane di

PRESIDENTE: E come requisitoria quante udienze?

P.M.: Se cominciamo la mattina, l'udienza è sufficiente.

PRESIDENTE: Va bene. Allora, Pubblico Ministero, siccome lei deve parlare per primo, quando è pronto, ecco? Iniziamo così, poi vediamo la difesa.

P.M.: Giovedì?

PRESIDENTE: Per quando? Giovedì da quando? Perché le udienze finiscono col primo giovedì di luglio, quindi mi pare il 06 luglio mi pare che sia giovedì, una cosa di questo genere, è l'ultima udienza, poi possiamo anche la mattina ovviamente, certo.

P.M.: Ma poi la difesa a partire del momento della requisitoria del Pubblico Ministero di quanto tempo ha bisogno a sua volta?

PRESIDENTE: Dopo la requisitoria del Pubblico Ministero quanto chiedete?

AVVOCATO: Una decina di giorni diceva l'avvocato Tommasini, il tempo di sbobinare la requisitoria, di valutarla con la massima attenzione che merita.

ROMEO: Il limite qual è?

PRESIDENTE: Ce ne andiamo dopo le ferie, allora, il 22 è il

ROMEO: E' il limite.

PRESIDENTE: Sì.

ROMEO: E allora andiamo a ritroso.

P.M.: Dovremmo anticipare.

ROMEO: Eh, partiamo dal 22 come limite massimo e torniamo indietro.

P.M.: Intanto (fuori microfono) udienze necessita la requisitoria.

PRESIDENTE: E questo avevo chiesto e non ha risposto.

AV. TOMMASINI: Io, ecco, su questo il conteggio con Valentino non l'ho fatto in poche parole, ma non so, in giorni, ecco, consideriamoli in giornate lavorative, non massacranti perché non ci vogliamo massacrare, ma tra me e lui in otto, dieci giorni ce ne possiamo pure andare, insomma, ecco, senza ammazzarci, perché tenga presente che

P.M.: Cioè otto, dieci udienze?

PRESIDENTE: Udienze, sì.

AV. TOMMASINI: Otto, se ci mettiamo io e Valentino, tre udienze,

PRESIDENTE: Tre udienze.

AV. TOMMASINI: tanto poi si può stringere o allargare, voglio dire, ci possiamo mettere d'accordo.

PRESIDENTE: Va bene, intanto fissiamo la requisitoria del Pubblico Ministero: l'ha stabilito il Pubblico Ministero?

P.M.: Sto attendendo che mi portino l'agenda, un secondo soltanto.

PRESIDENTE: Comunque veda lei, Pubblico Ministero.

P.M.: Il 04 luglio?

PRESIDENTE: Che giorno è il 04 luglio?

VOCE: Martedì.

PRESIDENTE: Va bene, 04 luglio, per ora rinviando, allora, all'udienza del 04 luglio, p.v., ore 09:30, sì, invitando le parti a presenziare senza ulteriore avviso. L'udienza è tolta.

UDIENZA DEL 22/06/2000

1

Favori giudiziari

1

Le conseguenze della modifica del capo di imputazione

1

Processo Santa Barbara

2

La superloggia elemento necessario per spiegare i poteri di Romeo

5

L'incidenza delle dichiarazioni del notaio Marrapodi

6

I rapporti di Romeo con i magistrati di Reggio

6

Appoggi Elettorali

7

L'incidenza della modifica del capo di imputazione sul tema

7

Le dichiarazioni del collaboratore Magliari

8

Le caratteristiche e le ragioni delle mie candidature

11

I messaggi elettorali chiari alla criminalità organizzata nelle elezioni

12

La politica vissuta con passione ed impegno civile

12